

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 89-5520

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovi' e Villanova Mondovi' (CN), ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- ai sensi del D.lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito: Codice) è possibile assoggettare a specifica disciplina di tutela particolari aree e immobili per i quali sussiste il notevole interesse pubblico;
- la normativa prevede che sia un'apposita commissione, definita dall'art. 137 del Codice, a valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico, sulla base di una proposta formulata ai sensi dell'art. 138, comma 1, "con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza e qualità identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono";
- la L.r. n. 32/2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), all'art. 2, ha istituito la commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 137 del Codice (di seguito: commissione);
- la suddetta commissione è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 19 novembre 2010, successivamente ricostituita con D.P.G.R. n. 91 del 14 settembre 2015 e modificata con D.P.G.R. n. 69 dell'8 settembre 2016.

Premesso inoltre che:

- la richiesta di attivazione della procedura di dichiarazione in oggetto è stata presentata dal comitato villanovese "Ama il tuo paese", dal comitato cuneese del Forum nazionale del paesaggio, da Pro Natura, da Legambiente Cuneo, dalla Sezione di Mondovì di Italia Nostra e, a partire dal 2015, supportata anche dal FAI;
- la presentazione dell'istanza nasce dal desiderio di salvaguardia e valorizzazione di una parte di territorio che racchiude testimonianze significative e di pregio dal punto di vista storico, culturale, religioso ed economico, a partire dal Medioevo sino all'epoca industriale;
- la prima richiesta, pervenuta con nota prot. n. 19394/08.14 del 31 maggio 2012, è stata successivamente integrata con nota prot. n. 18186/08.14 del 4 luglio 2014 e con nota prot. n. 2571/16.10 del 26 gennaio 2016;
- la commissione regionale ha effettuato un sopralluogo sulle aree candidate in data 26 gennaio 2016 e ha ricevuto in audizione, in data 14 febbraio 2016 e in data 19 novembre 2016, i rappresentanti dei Comuni di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì (CN), come previsto dall'art. 138, comma 1 del Codice;
- a seguito dei suddetti incontri e sulla base di quanto emerso da un approfondito lavoro istruttorio, la commissione in data 7 dicembre 2016 è pervenuta all'approvazione ultima della documentazione inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico del Momburgo, parzialmente integrata in data 11 gennaio 2017.

Dato atto che:

- la Giunta regionale ha preso atto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla commissione, con deliberazione n. 22-4612 del 30/01/2017, dando mandato agli

uffici regionali di perfezionare la pubblicazione della suddetta proposta secondo le modalità stabilite dal Codice sopra richiamate;

- ai sensi dell'art. 139, comma 1 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è stata pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio dei comuni e della provincia interessati, a far data dal 7 febbraio 2017;
- al fine di contenere i costi connessi alla pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla stampa quotidiana, prevista ai sensi dell'art. 139, comma 2 del Codice, in ragione della previsione contenuta nell'art. 32 della L. n. 69/2009, è stato possibile assolvere agli obblighi di pubblicità per mezzo delle sole pubblicazioni *online*;
- a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle suddette proposte sono state presentate alla Regione n. 6 osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati, come riportato nell'Allegato 2: “Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”;

considerato che, per l'analisi delle suddette osservazioni, si è tenuto conto delle valutazioni espresse dalla commissione regionale, verbalizzate in data 5 luglio 2017;

ritenuta condivisibile la necessità di esplicitare con maggiore precisione le ragioni del vincolo, già riportate nella descrizione, integrando il testo della dichiarazione e modificandone in tal senso il titolo, anche in risposta alle osservazioni pervenute;

ritenuto quindi di decidere in merito alle singole osservazioni, sulla base delle citate valutazioni, così come riportato nell'Allegato 2.

Tutto ciò premesso.

Richiamato che, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del Codice, “la Regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico”.

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione, che riconosce come meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 il contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì, in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali.

Ritenuto inoltre che il valore di questo paesaggio sia particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

visti:

- gli articoli da 137 a 140 del D.lgs. n. 42/2004;
- l'articolo 2 della L.r. n. 32/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dichiarare il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN);
- di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente nell'Allegato 1: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN)”, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel suddetto Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice nell'ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nel medesimo Allegato 1;
- di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, contenute nell'Allegato 2 “Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia*”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, comma 3 del D.lgs. n. 42/2004, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di trasmettere la stessa ai comuni interessati per gli adempimenti previsti dall'articolo 140, comma 4;
- di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere alla pubblicità dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della presente deliberazione attraverso il sito ufficiale regionale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN)

Comuni:

Roccaforte Mondovì (CN), Villanova Mondovì (CN)

Riconoscimento del valore dell'area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato dal complesso storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che, partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia, arriva al Monte Calvario; si riconoscono inoltre le valenze paesaggistiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inserisce il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere. Per queste motivazioni si riconosce l'interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo, in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali; inoltre, il valore di questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale. Per le suddette motivazioni, si dichiara il notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004.

Descrizione della perimetrazione dell'area

Nella definizione della perimetrazione è stata privilegiata, ove possibile, l'individuazione di elementi di confine di tipo antropico e fisico-naturalistico (rete viaria, corsi d'acqua). Dove ciò non è stato possibile, in quanto la sostanziale continuità del paesaggio non permette di identificare i suddetti elementi, sono stati utilizzati i limiti catastali. Come criterio generale si è scelto, inoltre, di escludere dalla perimetrazione della dichiarazione le cave poste ai margini della stessa, denominate "Rulfi" e "Rocchetta". Si intendono esclusi dall'area oggetto di dichiarazione i sedimi delle strade su cui si attesta il limite esterno della perimetrazione.

Il perimetro ha inizio presso l'intersezione tra via Rulfi e il limite catastale tra i Comuni di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì, in corrispondenza del vertice sud-orientale della particella 71 del foglio 22 di Roccaforte. Prosegue in direzione nord-occidentale lungo il predetto limite, che separa i fogli 33 del Comune di Villanova (interno) e 22 del Comune di Roccaforte (esterno), fino a incontrare il vertice settentrionale della particella 15 del citato foglio 22. Svolta quindi in direzione sud-ovest, attestandosi lungo il limite superiore della strada vicinale della Bandia, escludendola, che segue fino a incontrare il vertice nord-occidentale della particella 10 del predetto foglio 22. Scende poi lungo il limite occidentale della suddetta particella 10, quindi 12 e 21 (esterne), fino a incontrare il vertice occidentale della particella 22. Svolta quindi in direzione sud-ovest lungo il confine delle particelle 39, 106, 26, 27, 28 e 130 del foglio

	<p>22, quindi 68, 67, 64, 63 e 62 del foglio 21, escludendole, fino a incrociare il torrente Lurisia. Segue il corso d'acqua in direzione sud-ovest fino a incontrare via Casali Bonada, che segue in direzione settentrionale fino a imboccare la strada che conduce, dapprima in direzione meridionale, quindi nord-orientale e infine sud-orientale, alla località Case Crose. Oltrepassato il limite amministrativo tra i Comuni di Roccaforte e Villanova Mondovì, procede quindi sul territorio di quest'ultimo dapprima in direzione settentrionale, quindi nord-orientale e successivamente orientale, lungo la strada campestre che conduce alla località Dossi, includendo le Cascine Marello e Barucca. Prosegue quindi lungo strada della Garavagna in direzione dell'abitato di Villa, includendo Cascina Bruck ed escludendo Cascina Genta. Presso il nucleo di Villa, si discosta dalla citata strada della Garavagna per seguire brevemente, in direzione sud-orientale, la via [variamente denominata Monte Calvario, strada comunale del Garombo, del Fango] che congiunge la S.P. n. 37 con il vertice settentrionale della particella 9 del foglio 31 del Comune di Villanova Mondovì. Il perimetro si attesta dunque, attraversata la strada con una linea immaginaria, lungo i limiti settentrionali delle particelle 76, 70, 90, 89, 87, 85 e 84, includendole; dal vertice settentrionale di quest'ultima, si congiunge al vertice nord-occidentale del mappale F, corrispondente alla cappella, includendo il fabbricato e lo spiazzo prospiciente, per poi riprendere il limite interno della strada, fino al vertice nord-occidentale della particella 649 del citato foglio 31. Prosegue poi in direzione meridionale lungo il limite ovest delle particelle 649 e 130 (ancora del foglio 31, esterne); dal vertice occidentale di quest'ultima, si congiunge con il vertice settentrionale della particella 694, di cui segue il confine dapprima in direzione nord, poi est, includendola, insieme alle successive particelle 129, 128 e 127, ancora appartenenti al foglio 31. In corrispondenza del vertice meridionale di quest'ultima, il perimetro si attesta lungo il bordo esterno della cava denominata "Rocchetta", con riferimento all'estensione relativa all'autorizzazione vigente alla data della pubblicazione della presente dichiarazione, escludendola integralmente. In corrispondenza del vertice settentrionale della particella 68 del foglio 33 del Comune di Villanova, si attesta sul confine tra i fogli 32 e 33, seguendolo in direzione meridionale, fino alla S.P. n. 5; prosegue quindi in direzione sud-occidentale sulla strada, escludendola, arrivando a incontrare via Rulfi, che segue in direzione ovest fino al punto di partenza. L'esatta individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico è riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE – aggiornamento 2016), in scala 1:10.000, con l'ausilio della base dati catastale SIGMATER 2015 (cfr. perimetrazione di seguito allegata).</p>
<p>Descrizione generale</p>	<p>Il contesto territoriale del Momburgo è posto in una zona collinare nei pressi della confluenza dei corsi d'acqua Ellero e Lurisia, sulla loro sinistra orografica, ed è delimitato da un lato dal loro corso e, sulla parte retrostante, da una corta convalle che digrada verso il corso del torrente Pogliola e l'abitato della parte alta del concentrico di Villanova Mondovì, detto Villavecchia. La dorsale dei crinali comprende la croce di Neranotte (881 metri s.l.m.) e il Monte Calvario (814 metri s.l.m.).</p> <p>Detta zona collinare alle spalle di Villanova riveste grande importanza storico-culturale per i nuclei abitati presenti, le cui origini risalgono al XIII secolo, quando presso le rive dell'Ellero sorgevano le Ville di Graffiasco e Gragnasco, di probabile fondazione romana. Le inondazioni dell'Ellero e la posizione difficilmente difendibile indussero gli abitanti a trasferirsi in luoghi più sicuri, alle pendici del Momburgo (comunemente detto Monte Calvario), dando origine alla cittadella fortificata di Villavecchia e a importanti luoghi di culto.</p> <p>All'incirca alla metà della pendice del Momburgo che si affaccia sull'Ellero, a 610 metri di altezza, in splendida posizione panoramica, si erge l'antico Santuario di Santa Lucia, realizzato a chiusura di una grotta naturale (profonda 20 metri e larga 8, con una superficie piana di oltre 110 metri quadrati), circondata da svariati anfratti e piccole grotte.</p> <p>La leggenda vuole che, dove il torrente Lurisia si immette nell'Ellero, esistesse un pilone dedicato a Santa Lucia, il quale, a seguito dell'apparizione della</p>

Santa a una giovane pastorella sordomuta che riacquistò miracolosamente l'udito e la voce, fu spostato in una grotta più a monte, dove venne poi edificata una cappella e in seguito il santuario attuale.

Questo è strutturato in tre parti distinte: la grotta-santuario del XV secolo, un secondo edificio risalente all'inizio del secolo XVI detto "l'Ospizio", dotato di un loggiato superiore a quattro ampie arcate prospicienti la valle e i monti e, infine, "l'Opera Pia Bernardi" di costruzione ottocentesca. Tra il santuario in grotta e l'ospizio si inserisce ancora una piccola cappella barocca dedicata alla Madonna Addolorata; dall'altro lato ancora una piccola cappella dedicata allo Spirito Santo, con una significativa decorazione e un altare ligneo barocchi.

Il Santuario fu ed è tuttora luogo di devozione popolare (si ritiene che l'acqua che stilla dalla grotta abbia un effetto curativo per gli occhi). Inoltre, il Santuario fu in passato punto di riferimento per la lotta partigiana.

La grotta menzionata fa parte di un ricco sistema carsico ipogeo che si sviluppa all'interno del monte, che ha la sua massima manifestazione nella grotta dei Dossi, posta ai piedi del pendio digradante verso il torrente Pogliola. Tale grotta fu scoperta casualmente nel 1797 e resa accessibile al pubblico nel 1893, ed è rinomata per la spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome.

I sentieri che si snodano lungo le pendici della collina consentono di raggiungere a piedi i luoghi più significativi; nelle cronache dell'epoca uno di essi viene definito come sentiero dei contrabbandieri, perché permetteva di evitare i pedaggi lungo la via del sale in vallata.

La sommità del Momburgo, denominata Monte Calvario, deve il suo nome alla presenza sul suo culmine del Santuario del Santissimo Crocifisso, risalente al 1600 ma ricostruito nel 1825, raggiungibile dai paesi sottostanti tramite antichi sentieri attraverso la vegetazione.

Il percorso che da Villavecchia, attraverso una pineta, raggiunge il Monte Calvario è costeggiato da 14 piloni attestanti le stazioni della Via Crucis. Essi sono affrescati; risalgono all'inizio dell'Ottocento e sostituirono aste più antiche, risalenti all'inizio del Settecento, esposte in passato in occasione della processione del Venerdì Santo.

Una piccola costruzione eretta accanto alla chiesa, denominata "Ca' d' l'Eremita", testimonia la passata presenza di un eremita nella zona; la stessa ospitò Gian Battista Beccaria per i suoi studi sulla triangolazione geodetica. Poco distante si erge una croce eretta su progetto dell'ing. Fiorenzo Gemina, che offre un punto panoramico sull'arco alpino e le vallate del cuneese e torinese.

Sull'altro versante, a 200 metri dalla vetta, inizia il percorso che porta a Caporale, luogo di particolare bellezza, crocevia di numerosi sentieri, punto panoramico che storicamente viene identificato come "Piano del Nemico", a ricordare che fu rifugio e base di assalto dei Marsini, ugonotti o soldati francesi presenti a fine Cinquecento.

Tornando indietro e seguendo il sentiero della Via Crucis si raggiunge il borgo storico di Villavecchia, di impianto medioevale, un tempo fortificato.

Di queste antiche fortificazioni permangono il Rivellino, avamposto per la difesa, e la Bastita, poi trasformata in torre comunale.

Sulla Piazza Maggiore di Villavecchia si affacciano antiche case trecentesche; una di queste conserva ancora un affresco quattrocentesco con "Madonna che allatta". Sulla piazza si aprono due importanti chiese: l'antica parrocchiale di Santa Caterina, della prima metà del XVI secolo, edificata su una cappella dell'anno Mille; di particolare interesse la pianta a quattro navate e gli affreschi quattrocenteschi del pittore Rufino di Alessandria (cicli dei Santi e scene di vita quotidiana molto suggestive).

Accanto si trova la Chiesa della Confraternita della Croce, realizzata con i materiali del vicino castello, su disegno di Bernardo Antonio Vittone, che seppe adattare la sua struttura a quella della piazza, con un significativo effetto

scenografico.

Da queste chiese partivano le processioni dei fedeli in occasione delle più importanti ricorrenze religiose (fino agli anni Cinquanta si svolse il Giovedì Santo la processione del "Gallo", pittoresca per la presenza dei simboli della passione e per il corteo dei flagellanti); mete finali erano la cima del Monte Calvario, il Santuario di Santa Lucia o, a metà strada, la Cappella di San Bernardo.

La cappella è già citata in documenti del 1583. Di particolare valore è l'icona dell'altare raffigurante la Vergine con il Bambino incoronati di fronte a Sant'Eligio e San Bernardo nell'atto di calpestare il demonio. Al nucleo più antico si accede tramite un ampio porticato di epoca ottocentesca.

Questa cappella è stata oggetto di uno spostamento fisico che l'ha espiantata dal suo sito originario, la cosiddetta "collina delle vigne", in posizione strategica perché consentiva un'ampia visuale sulle vallate sottostanti. Oggi il rilievo è quasi completamente scomparso a causa dell'attività estrattiva delle cave che da anni si sviluppano alle pendici del Momburgo; ne rimane una porzione della parte sommitale, sulla quale era prevista la ricollocazione della cappella, a protezione del nuovo sito definitivo.

Dal punto di vista economico, la zona del Momburgo disponeva fin dal Medioevo di una struttura agricola basata sulla coltivazione della vite in collina e sullo sfruttamento dei boschi di castagno per consumo alimentare. A integrare queste risorse si aggiunsero la coltura della canapa e la coltivazione di piante da gelso per la produzione della seta, tanto che Villanova divenne nel Settecento centro di riferimento per la filatura.

Altra attività economica che si sviluppò da metà Ottocento è la lavorazione della ceramica, che diede vita a importanti fabbriche, così come la produzione di laterizi, grazie alla presenza di terra rossa; sono ancora oggi visibili le vecchie fornaci che servivano per la cottura della calce alle falde del Momburgo, importante testimonianza di archeologia industriale.

A fine Ottocento fu aperta la cava Rocchetta per la produzione di materiale ghiaioso; dagli anni Venti iniziò la pratica dell'escavazione di gallerie e buchi per inserire materiale esplosivo da fare brillare, per provocare frane e ricavarne materiale roccioso; dagli anni Cinquanta, con l'introduzione della meccanizzazione, la produzione cominciò ad aumentare, fino ad arrivare alla più recente tecnica di coltivazione a gradoni, che dovrebbe consentire il graduale raccordo con il fianco del Monte Calvario e consentire il recupero del fianco della montagna al termine dell'attività estrattiva.

Un'escavazione simile a quella della Rocchetta risulta anche nella parte della collina sottostante il Santuario di Santa Lucia, successivamente sospesa per il verificarsi di frequenti eventi franosi, che mettevano in diretto pericolo l'esistenza del santuario stesso; si è reso necessario un intervento protettivo, con la realizzazione di speroni di sostegno in calcestruzzo. Le relazioni geologiche dell'epoca parlano di calcari grigiastri dolomitici ricchi di fossili e interessati da fratture, canali sotterranei e grotte soggetti a fenomeni di erosione e franamenti anche voluminosi, fenomeni a cui può essere ricondotta l'origine della Grotta dei Dossi e che devono indurre a prestare molta attenzione all'ulteriore attività di escavazione della montagna. Da alcuni anni l'attività di cava è stata messa in atto a monte del Santuario, più a Sud, sempre sulle pendici del Momburgo.

Dal punto di vista vegetazionale, il Momburgo presenta le caratteristiche tipiche delle zone del Castanetum, dove l'antico bosco planiziale di querce, faggi e altre latifoglie – ora nuovamente in via di sviluppo spontaneo – era stato sostituito dal castagno, l'albero del pane; attualmente i boschi presenti sono costituiti prevalentemente da roverella, mista a formazioni d'invasione ad acero campestre e ciliegio selvatico; si osserva inoltre la presenza di rovere e di alcuni cedui di castagno. Questi diversi tipi di boschi entrano frequentemente in contatto compenetrandosi a vicenda e costituendo formazioni di transizione difficilmente distinguibili e cartografabili, intermedie tra querceto e bosco di invasione. Sono poi presenti cedui di castagno puri e di

	<p>estensione significativa sul versante a Sud del Monte Calvario.</p> <p>Esistono infine aree di rimboschimenti artificiali realizzati negli anni Trenta su estese superfici sulle alte pendici del monte Calvario; le specie utilizzate sono state in primo luogo il pino nero, il larice e sporadicamente l'abete rosso.</p>
Altri strumenti di tutela paesaggistica	<p>Fascia di rispetto di 150 metri dai torrenti Lursia e Ellero, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004</p> <p>D.lgs. 42/2004 – articolo 142 "Aree tutelate per legge", comma 1, lett. g)</p>
Prescrizioni specifiche	<p>Tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico</p> <p>Devono essere tutelate e valorizzate le emergenze storico-culturali del contesto territoriale costituito dal Santuario di Santa Lucia, dalla Cappella di San Bernardo, dalla Chiesa del SS. Crocifisso, dal percorso devozionale con i piloni della Via Crucis, dal nucleo storico di Villavecchia, nonché dai percorsi storico-devozionali di collegamento tra esse.</p> <p>Deve essere garantita la conservazione del sistema insediativo storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi della rete viaria e sentieristica; non sono ammessi interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive dell'edificato storico.</p> <p>Le strutture estranee al contesto originario, qualora presenti, possono sempre essere oggetto di interventi di demolizione e/o recupero e riqualificazione improntati alla coerenza con le preesistenze storiche, ovvero interventi di sostituzione edilizia rispettosi dei caratteri tipologici e costruttivi delle preesistenze.</p> <p>Particolare attenzione deve essere posta agli interventi edilizi sulle fornaci di calce storiche ricomprese all'interno della perimetrazione (Fornace di Santa Lucia, Fornace Bozzoli, Fornace Graffiascum), prevedendo interventi compatibili con la salvaguardia del valore storico-documentario dei manufatti.</p> <p>Gli interventi sul tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'intorno. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni devono essere integrati nel contesto mediante l'adozione di modalità costruttive, di tipologie edilizie, di materiali di finitura esterna e di cromatismi coerenti con le preesistenze tradizionali. Gli impianti planovolumetrici e la localizzazione dei nuovi volumi devono rispettare e riproporre i caratteri distintivi degli insediamenti che qualificano il paesaggio interessato. I nuovi fabbricati devono essere integrati nel contesto seguendo la naturale conformazione dei terreni e contenendo allo stretto indispensabile i movimenti di terra.</p> <p>Tutela della componente naturalistico-ambientale del Momburgo</p> <p>Devono essere tutelate e valorizzate le emergenze geologiche e le risorse naturalistiche caratterizzanti il paesaggio del contesto territoriale del Momburgo.</p> <p>Non sono consentite alterazioni significative alla naturale conformazione del terreno effettuate attraverso sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazione altimetrica, fatta eccezione per gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica, nonché di adeguamento e protezione della viabilità esistente; i suddetti interventi devono essere prioritariamente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.</p> <p>Sono altresì fatti salvi i necessari interventi di modifica del naturale andamento del terreno connessi alle trasformazioni edilizie consentite.</p> <p>Non sono ammesse alterazioni del terreno che possano compromettere le propaggini montane interessate dai fenomeni carsici, con particolare riferimento alle Grotte dei Dossi.</p> <p>Gli interventi riguardanti gli ambiti boschivi devono essere finalizzati alla manutenzione e al miglioramento del bosco stesso, al fine di assicurare la</p>

permanenza della sua funzione paesaggistica, evitando l'impianto di specie esotiche e qualsiasi forma di alterazione al grado di naturalità dei luoghi.

Devono essere mantenute le aree prative nei pressi della località Caporale.

Sono sempre consentite le attività e gli usi legati alla conservazione, gestione e fruizione naturalistica del patrimonio faunistico, floristico e boschivo, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione a tutela della componente naturale.

Deve essere mantenuta la naturalità delle sponde fluviali dei corsi d'acqua, conservando e/o ripristinando la vegetazione spondale ripariale esistente e, in caso di intervento, favorendo la rinaturalizzazione delle sponde tramite l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica.

Non è ammessa la realizzazione di: nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti; impianti di lavorazione degli inerti; impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche.

Sono sempre consentiti gli interventi finalizzati al recupero ambientale e alla riqualificazione paesaggistica delle aree che presentano caratteristiche ed elementi morfologici non coerenti con gli aspetti di tutela e conservazione del paesaggio del Momburgo, contenuti nelle presenti prescrizioni e tali da determinare discontinuità percettiva rispetto al contesto circostante (in particolare l'area della ex-cava in località Garombo).

Non è consentita l'installazione di campi fotovoltaici e impianti eolici; è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili se finalizzati al consumo domestico o strettamente funzionali alle attività insediate, nonché collocati in posizione tale da non interferire con edifici di valore storico-artistico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica né con le visuali percepibili da percorsi e spazi pubblici e da punti panoramici accessibili.

Eventuali nuovi fabbricati a uso agricolo devono essere compatibili con il mantenimento delle caratteristiche di pregio paesaggistico dell'area, escludendo ogni tipo di interferenza con le emergenze storico-monumentali del contesto territoriale del Momburgo.

I nuovi fabbricati e gli interventi edilizi di riqualificazione o ampliamento delle strutture agricole esistenti devono essere coerenti con la morfologia dei luoghi, anche mediante un orientamento che assecondi la naturale conformazione dei terreni, evitando significative alterazioni del piano di campagna e contenendo allo stretto indispensabile i movimenti di terra; devono inoltre risultare compatibili in termini di volumetrie, impiego di materiali, soluzioni tipologiche e cromie con il contesto circostante; in ogni caso non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, in cemento armato o strutture metalliche, lasciate a vista.

Non è consentita la creazione di nuovi allevamenti intensivi.

Tutela degli aspetti percettivo-visivi

Le trasformazioni dei luoghi devono essere compatibili con il mantenimento della visione storicizzata del paesaggio.

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle vicinanze degli elementi di rilevanza architettonico-documentaria e paesaggistica non devono compromettere l'aspetto dei luoghi, né interferire con gli stessi in termini di cromie, volumetrie, forme e materiali.

In particolare devono essere conservati gli scorci panoramici percepibili dal Santuario di Santa Lucia, dal Monte Calvario, dalla Croce di Neranotte e dai tratti della rete sentieristica che consentono la fruizione di ampie vedute sui paesaggi circostanti; a tale scopo sono raccomandati interventi di contenimento dello sviluppo della vegetazione sottostante ai punti e ai percorsi di interesse panoramico.

Deve essere garantita la protezione visiva della Cappella di San Bernardo

rispetto ai fronti di cava, mantenendo il rilievo esistente alle spalle della stessa.

È vietata la posa di strutture di sostegno di ulteriori ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari; è ammessa la sostituzione e la rilocalizzazione delle strutture esistenti, qualora ciò comporti una riduzione dell'impatto visivo delle preesistenze, con particolare riferimento ai ripetitori esistenti sul Monte Calvario, in prossimità della chiesa del SS. Crocifisso.

La realizzazione di nuove infrastrutture e reti per il trasporto dell'energia elettrica è ammessa solo mediante soluzioni a cavi interrati.

Non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari, a eccezione delle installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica e agrituristica.

Interventi di viabilità e rete sentieristica, aree attrezzate


Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti; in particolare deve essere conservato il sistema della viabilità secondaria con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità di mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'impiego di altre tecniche costruttive, che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico.

Nel caso di interventi di riqualificazione dei sedimi stradali, se previste, devono essere impiegate barriere di protezione che per forma, materiali e dimensioni garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato.

Deve essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione dei percorsi storico-devozionali che, partendo da Santa Lucia, collegano i vari monumenti religiosi presenti nell'area (San Bernardo, Santa Caterina, la Via Crucis, la Chiesa del S.S. Crocifisso di Monte Calvario), nonché dei percorsi di valenza naturalistica che collegano Villavecchia, Monte Calvario, la località Caporale, la Grotta dei Dossi e raggiungono Roccaforte Mondovì.

La realizzazione di aree attrezzate per la sosta in prossimità delle emergenze storico-monumentali e lungo i percorsi naturalistici e storico-devozionali deve prevedere soluzioni integrate nel contesto e possibilmente coordinate tra loro attraverso la predisposizione di progetti unitari.

L'eventuale realizzazione di nuovi parcheggi in superficie deve prevedere l'uso di materiali naturalmente drenanti o comunque coerenti con materiali e tecniche tradizionali, evitando l'impiego di asfaltature, ovvero garantire la coerenza con le pavimentazioni già in essere, purché compatibili con i connotati di prevalente naturalità dei luoghi. Devono essere inoltre privilegiate soluzioni planimetriche di definizione dei parcheggi tali da adeguare le linee compositive e i margini dei suddetti spazi alla conformazione naturale dei terreni, anche con l'inserimento di specie arboree e arbustive autoctone, aventi funzione di integrazione nel paesaggio. In ogni caso la localizzazione non deve interferire con le visuali panoramiche.



Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE - aggiornamento 2016).

ALLEGATO 2 – Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN)”, ai sensi degli articoli 139 e 140 del D.lgs. n. 42/2004.

Elenco osservazioni pervenute:

n.	soggetto	prot. di invio	data invio	ns. prot.	ns. data
1	Coldiretti Mondovì Federazione Provinciale Coldiretti	117	25/05/2017	12653/16.10	29/05/2017
2	Comune di Villanova Mondovì	4756	31/05/2017	13044/16.10 13470/16.10	31/05/2017 06/06/2017
3	Forum Nazionale Paesaggio- Comitato Cuneese; Pro Natura; Legambiente Cuneo; Associazione Ama il tuo Paese		30/05/2017	13471/16.10	06/06/2017
4	Azienda Agricola Agrituristica S. Lucia – Stralla Fausto		03/06/2017	13486/16.10	06/06/2017
5	Giuggia costruzioni s.r.l. – Edilvetta s.r.l.		06/07/2017 06/07/2017 09/07/2017	13607/16.10 13621/16.10 14011/16.10	07/06/2017 07/06/2017 12/06/2017
6	S.p.a. S.A.I.S.E.F.		09/07/2017	13989/16.10	12/06/2017

Osservazione n. 1

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO

Lettera firmata dal Segretario di Zona Elio Gasco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

I confini che attualmente delimitano l'area sulla quale si intende imporre il vincolo paesaggistico includono numerosi insediamenti produttivi; con minime variazioni del perimetro ipotizzato i suddetti centri aziendali potrebbero essere esclusi, al fine di evitare maggiori difficoltà nell'esercizio dell'attività produttiva e conseguire una maggiore condivisione della proposta.

D'altro canto la riduzione proposta, riportata nel carta allegata, non comprometterebbe l'efficacia del sistema di tutela delle emergenze storico-culturali, del sistema insediativo storico e degli aspetti percettivi.

Infine la nuova perimetrazione seguirebbe comunque elementi naturali e antropici di facile individuazione sul posto.

Osservazione

Si chiede di rivedere la perimetrazione come dettagliato nell'allegata cartografia.

Controdeduzioni

Non accolta. La dichiarazione di notevole interesse pubblico non è in contrasto con lo svolgimento dell'attività agricola. Al contrario, si propone di preservarla e valorizzarla, in quanto riconosce il suo ruolo nel tutelare il paesaggio; in quest'ottica, consente e incentiva forme di agricoltura e di utilizzo

del suolo coerenti con la salvaguardia del patrimonio edilizio storico-culturale e dell'impianto paesaggistico-percettivo dei luoghi individuati.

Si ribadisce che non si intende porre limiti alla libera coltivazione dei terreni.

Le norme consentono la realizzazione di nuovi fabbricati a uso agricolo e l'ampliamento di quelli esistenti, fornendo indicazioni per una progettazione di qualità, attenta agli aspetti dell'inserimento paesaggistico delle strutture rispetto all'edificato storico e alle visuali; l'adozione di simili modalità costruttive può comportare ricadute positive sul valore intrinseco della proprietà, in un contesto di crescente attenzione all'integrazione della tutela del paesaggio nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Non si è ritenuto opportuno modificare la perimetrazione proposta in quanto, dall'esame delle singole aree di cui si richiede lo stralcio, è emerso che:

- la maggioranza delle suddette aree è già almeno parzialmente ricompresa entro un vincolo paesaggistico, o per la presenza di bosco o perché ricadente all'interno della fascia spondale dei 150 m dei corsi d'acqua; ne discende che gli interventi sono già sottoposti al regime autorizzativo previsto dal D.lgs. 42/2004 e, pertanto, non subiranno ulteriori appesantimenti di carattere burocratico;
- il confine scelto è stato definito in funzione di una sua facile identificazione e della percepibilità d'insieme dell'area vincolata in rapporto al limite stesso. A Nord si è deciso di utilizzare come limite la strada della Garavagna, dalla quale si ha una percezione complessiva del rilievo del Momburgo che costituisce l'oggetto precipuo del vincolo; a Sud, si è scelto di seguire il corso del torrente Lurisia, evitando di comprendere all'interno della perimetrazione insediamenti recenti e mantenendo il medesimo riferimento fin dove possibile; in generale, si è evitato di far coincidere il perimetro con il limite del bosco, per la natura "mutevole" di suddetto limite;
- sul lato Nord, l'area prativa ricompresa tra Villavecchia e Cascina Bruk è stata inclusa nel perimetro in quanto è ancora complessivamente integra e in stretta in continuità morfologica e percettiva con il Momburgo.

Osservazione n. 2

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Lettera firmata dal Sindaco Michelangelo Turco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

Viene trasmessa in allegato la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2017, contenente osservazioni, rilievi e ipotesi di modifica sulla proposta di vincolo del Complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia.

Si specifica quanto segue:

- l'amministrazione comunale non è stata promotrice né coordinatrice della proposta presentata dal comitato "Ama il tuo paese" e da altre associazioni ambientaliste nel 2012 e integrata nel 2014 e 2016 e ha, fin da subito, comunicato la sua contrarietà, sia nel corso della fase istruttoria, sia a seguito dell'avvenuta pubblicazione della proposta;
- l'area oggetto della proposta risulta già in buona parte interessata da vincolo idrogeologico e paesaggistico (150 m dai torrenti Ellero e Lursia e area boscata);
- il Prgc vigente include parte dell'area interessata dalla proposta all'interno delle zone R1 (complessi di interesse storico-artistico e ambientale) e APS3 (ambito per progetto ambientale Monte Calvario), garantendo una sufficiente tutela.

Si rilevano le seguenti criticità:

- la proposta, rispetto all'istanza iniziale dalle associazioni, è stata considerevolmente ampliata, includendo così importanti realtà produttive locali in espansione (ad es. azienda agricola Alberai, azienda agricola Salomone, ecc.). La perimetrazione dell'area vincolata non solo ricomprende il Santuario di Santa Lucia, la cappella del Calvario, la cappella di San Bernardo e la zona di Caporale, ma è stata estesa al Garombo, al versante sinistro della strada che sale alla Garavagna e a tutta Villavecchia, fino all'incrocio tra via dei Rossi con via Bessone. L'ambito ricomprende inoltre aree residenziali di completamento. L'imposizione di un vincolo aggiuntivo crea un'ulteriore burocratizzazione dei procedimenti amministrativi, che prolunga i tempi di rilascio dei titoli abilitativi, aumenta gli oneri di progettazione e vanifica gli sforzi dell'amministrazione comunale per incentivare il recupero del centro storico, con conseguente crescente desertificazione del borgo antico;
- l'area vincolata esclude buona parte della zona estrattiva PE1 (Giuggia e Saisef), ma include una porzione di essa posta a Nord-Est, a ridosso di fabbricati produttivi (questa criticità è stata eliminata con la stesura dell'ultima perimetrazione pubblicata);
- l'inclusione nella perimetrazione della zona PE2 esclude la possibilità di ulteriori attività estrattive, vanifica la richiesta delle ditte Giuggia e Edilvetta di concentrare le proprie attività produttive nelle zone PE1 e PE2 e pregiudica la soluzione di particolari problemi di carattere ambientale, suggerita dalla Regione stessa in occasione dell'esame della variante strutturale 2012 al Prgc.

La minoranza osserva quanto segue:

- il metodo adottato dalla Regione, ossia l'imposizione di un progetto preconfezionato di gestione di un'ampia porzione del territorio del comune di Villanova Mondovì, non è dei più felici e ottimali a garantire la tutela; attualmente sono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato a tale scelta di salvaguardia.

Osservazioni

- 1) L'amministrazione comunale, rimarcando la propria contrarietà all'imposizione di ulteriori vincoli sul territorio villanovese per le criticità evidenziate in premessa, chiede alla Regione

Piemonte che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia si concluda con la non formalizzazione della proposta.

- 2) In subordine al punto 1, chiede di ridurre l'area soggetta al vincolo, limitandola alle zone di particolare pregio ambientale, quali la zona del Monte Calvario, la zona di Caporale, l'area del Santuario di Santa Lucia, la zona della Cappella di San Bernardo, il complesso carsico della Grotta dei Dossi, procedendo allo stralcio delle restanti parti (come indicato nella cartografia allegata).

Controdeduzioni

- 1) **Non accolta.** L'area interessata dalla proposta di dichiarazione, pur essendo in parte già soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate e corsi d'acqua tutelati, non ha prescrizioni specifiche a salvaguardia dei valori espressi dalla dichiarazione. Il piano regolatore di Villanova Mondovì, pur proponendo la valorizzazione dell'area ricompresa tra Monte Calvario, Santa Lucia e la cappella di San Bernardo (area APS3 "Progetto ambientale Monte Calvario"), non prevede norme puntuali di salvaguardia del complesso monumentale, né del percorso della Via Crucis in rapporto al nucleo antico di Villavecchia. La dichiarazione di notevole interesse pubblico allarga il limite estendendo i punti di visuale, in quanto riguarda anche le pendici del Momburgo e interessa il territorio di due Comuni, Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì.

Infine, la citata tutela di carattere idrogeologico non attiene ad aspetti di carattere paesaggistico, ed è perciò ininfluenza sul regime di tutela del provvedimento.

Si ritiene pertanto opportuno procedere con la dichiarazione.

- 2) **Parzialmente accolta.** Per quanto riguarda la riduzione del perimetro del vincolo, in relazione all'abitato di Villavecchia e in considerazione delle tutele presenti nel Prgc, si può procedere a una parziale riduzione del perimetro sul lato Est, escludendo le aree che si affacciano su via Bessone, come da planimetria allegata; queste sono individuate dal Prgc fra le aree R1 "Complessi di interesse storico-artistico-ambientale": gli interventi consentiti sono stabiliti dal Prgc stesso e, nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, sottoposti al parere della Commissione Regionale di cui all'art. 91 *bis* della L.r. 56/77.

Si conferma il mantenimento all'interno della perimetrazione delle restanti porzioni del nucleo di Villavecchia aggregate intorno alla Piazza di Santa Caterina, in quanto parti integranti del percorso devozionale che conduce, percorrendo la Via Crucis, al Monte Calvario; a maggior ragione, vista la prossimità con la Piazza, anche le parti di edificato classificate dal Prgc come R3 "Complessi privi di interesse storico-artistico-ambientale che richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione" vengono mantenute all'interno della perimetrazione, al fine di garantire su di esse interventi attenti ai valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico.

Anche le parti di più recente impianto, individuate dal Prgc come R4 "Aree di recente edificazione a capacità insediativa", fronteggianti la Via Monte Calvario, vengono mantenute all'interno del perimetro in quanto necessarie a garantire un'adeguata fascia di rispetto al percorso della Via Crucis.

Non si può prescindere dall'includere nell'area vincolata il percorso stesso della Via Crucis nella sua interezza, che conduce al Monte Calvario dall'abitato di Villavecchia, in quanto elemento di significativo valore del complesso devozionale Momburgo-Santa Lucia, così come le aree limitrofe, anche per garantirne la protezione rispetto alla cava Rocchetta, situata in stretta prossimità. Tra queste è stata ricompresa, sempre in quanto adiacente al percorso della Via Crucis, l'area che il Prgc individua ancora come PE2 "Area per attività estrattive", non più utilizzata da circa 15 anni che, nella parte alta, dopo l'interruzione delle attività, risulta in parte rinaturalizzata; l'inclusione dell'area è necessaria al fine di evitare che l'eventuale nuovo sviluppo di usi non coerentemente regolati generi interferenze paesaggistiche con il percorso.

Inoltre, sempre per quanto concerne l'area individuata dal Prgc come PE2, non sussistono autorizzazioni in corso di validità: rispetto alla suddetta attività, la dichiarazione non si pone in contrasto con diritti in essere.

Per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dell'area da parte delle ditte osservanti (cfr. osservazione n. 5), si fa presente che le prescrizioni d'uso non consentono attività estrattive, ma non escludono la possibilità dello stoccaggio. Non si è infatti ritenuta ammissibile la riapertura di un'attività estrattiva localizzata in stretta prossimità con il percorso della Via Crucis, mentre il riutilizzo del piazzale non è vietato *a priori*, a fronte di un progetto di qualità che permetta la reintegrazione dell'area nel territorio vincolato.

Sul lato Nord, l'area prativa ricompresa tra Villavecchia e Cascina Bruk è stata inclusa nel perimetro in quanto è ancora complessivamente integra e in stretta in continuità morfologica e percettiva con il Momburgo.

Infine, non si è proceduto all'esclusione dal perimetro delle aree a Sud, lungo la strada per Roccaforte Mondovì, in quanto molto prossime al Santuario e in considerazione del fatto che il Prgc individua parte di esse come idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, previsione che comporterebbe forte interferenza visiva con il Santuario di Santa Lucia. Si rileva inoltre che, rispetto all'ipotesi formulata dall'associazione proponente, la porzione inclusa all'interno della perimetrazione sul lato Sud è già stata ridotta, così da escludere un'area di recente edificazione lungo la strada provinciale.

In considerazione della difficoltà da parte degli osservanti di cogliere le motivazioni del vincolo, si decide di esplicitare meglio i valori espressi nel riconoscimento del valore dell'area; pertanto il testo dell'oggetto della dichiarazione è così riformulato: **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo ~~Momburgo-Santa Lucia~~ con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia"**.

Per quanto riguarda i valori espressi, si aggiungono al testo le parti evidenziate in grassetto, al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni fondanti la dichiarazione, ulteriormente approfondite nella descrizione:

"La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato dal complesso ~~Momburgo-Santa Lucia~~, storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia arriva al Monte Calvario; si riconoscono inoltre le valenze paesaggistiche del Momburgo caratterizzate da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inseriscono il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere. Per queste motivazioni si riconosce l'interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo, in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali; inoltre, il valore di questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale. Per le suddette motivazioni, si dichiara il notevole interesse pubblico del **contesto territoriale del Momburgo ~~Momburgo-Santa Lucia~~ con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia ai sensi delle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004"**.

Osservazione n. 3

FORUM NAZIONALE PAESAGGIO-COMITATO CUNEESE; PRO NATURA; LEGAMBIENTE CUNEO; ASSOCIAZIONE AMA IL TUO PAESE

Lettera firmata da:

Dott. Ugo Sturlese (responsabile del Forum Nazionale Paesaggio – Comitato Cuneese)

Prof. Domenico Sanino (presidente di Pro Natura)

Prof. Bruno Piacenza (presidente Legambiente Cuneo)

Dott. Carlo Bianchini (presidente Associazione Ama il tuo Paese)

Sintesi dell'osservazione

Premessa

Rispetto alla data di presentazione della richiesta (2012), ci sono stati alcuni cambiamenti riguardo alla perimetrazione dell'area di cava "I Rulfi" nel comune di Roccaforte Mondovì:

- la sentenza n. 579/2016 del TAR Piemonte ha annullato all'azienda l'autorizzazione all'ampliamento dell'area di coltivazione a suo tempo concessa dalla Provincia di Cuneo, per cui le particelle 12 e 21 del foglio 22 in comune di Roccaforte Mondovì sono solo in piccola parte comprese nell'area oggetto di coltivazione;
- si segnala un'incongruenza rispetto alla perimetrazione e alle prescrizioni specifiche inerenti le fornaci storiche del Momburgo: una di queste, la fornace Giromina, viene esclusa dall'area da sottoporre a vincolo, mentre viene correttamente citata, nelle prescrizioni, nella parte riguardante la tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico.

Si allegano:

- copia della nota n. 3664 del 26/10/2016 del comune di Roccaforte Mondovì che ha revocato l'autorizzazione per il rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava sita in località Rulfi (rilasciata con Deliberazione n. 111 del 24/12/2009);
- mappa catastale con individuazione delle parti delle particelle 12 e 21 che si vorrebbero inserire all'interno della perimetrazione del vincolo;
- immagini relative alle suddette particelle, con segnalazione dei "Ciciu".

Osservazioni

- 1) Nella proposta, le particelle 12 e 21 del foglio 22 erano esterne alla perimetrazione, in quanto ricadevano nell'area oggetto di possibile espansione della cava. Adesso, anche alla luce della sentenza del TAR, si chiede di modificare la perimetrazione inserendo all'interno del vincolo parte delle particelle sopra richiamate, anche se già parzialmente interessate dalla coltivazione prima del 2009.
- 2) Inoltre, le particelle 12 e 21 del foglio 22 vanno incluse in quanto costituiscono aree di protezione visiva rispetto alla borgata sottostante e presentano caratteristici elementi naturali (i "Ciciu", segnalati nella richiesta).
- 3) Nell'area immediatamente sottostante a esse si trovano le sorgenti denominate "I Rulfi", essenziali per l'attività turistico-ricettiva dell'agriturismo e per le adiacenti vasche dedicate pesca sportiva.
- 4) Lo sperone naturale formato dalle suddette particelle è di fondamentale importanza per mitigare l'impatto visivo della cava dall'abitato di Roccaforte Mondovì.
- 5) Si chiede di inserire all'interno della perimetrazione la fornace Giromina.

Controdeduzioni

- 1) **Non accolta.** Come linea generale, per entrambi i Comuni interessati, si è deciso di escludere interamente le aree attualmente interessate da attività estrattive; nel caso della cava Rulfi, si è scelto di escludere interamente l'area che il Prgc di Roccaforte Mondovì individua come PE1, a meno di minimi aggiustamenti legati alle necessità descrittive del perimetro. Tale esclusione è maturata anche alla luce della sentenza del TAR che, pur avendo comportato l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate nel 2009, ha proceduto per motivazioni non riconducibili alla tutela del paesaggio; inoltre, poiché le aree individuate dagli osservanti (particelle 12 e 21 del foglio 22) sono già state in parte interessate da attività di coltivazione, non si ritiene opportuno modificare la perimetrazione proposta.
La natura del vincolo in oggetto è durevole nel tempo e questo non può essere messo in discussione a causa delle vicende che caratterizzano i procedimenti amministrativi. Pur nella convinzione che anche le aree indicate dall'osservazione non siano prive di valore paesaggistico all'interno del contesto territoriale del Momburgo, essendo peraltro già in parte tutelate in quanto boscate, si ritiene che la mancata inclusione di esse non infici la complessità dei valori tutelati dalla dichiarazione e, parallelamente, garantisca che il vincolo stesso nella sua interezza non subisca criticità in ragione di futuri provvedimenti di natura giuridico-amministrativa.
- 2) **Non accolta.** La possibile presenza sul versante interessato dalle particelle 12 e 21 di caratteristiche formazioni rocciose è ritenuta di interesse, ma l'eventualità di una loro inclusione non incrementerebbe i valori identificati dal provvedimento di tutela: le suddette particelle 12 e 21 sono interamente ricadenti in area boscate e pertanto vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, lett. g): eventuali trasformazioni dello stato attuale dei luoghi sono già sottoposte al regime di tutela paesaggistica.
- 3) **Non accolta.** Il rischio di inquinamento e compromissione delle sorgenti denominate "I Rulfi", presenti nell'area immediatamente sottostante alle particelle 12 e 21 e ritenute essenziali per l'attività turistica e di piscicoltura dell'azienda agrituristica limitrofa, riguarda un aspetto di tipo ambientale, che potrebbe avere effettive ricadute di carattere paesaggistico solo nell'eventualità di un ampliamento della cava. Tale rischio dovrebbe essere attentamente valutato all'interno del processo-progetto, previsto per legge, per l'autorizzazione di nuove attività estrattive. La dichiarazione di vincolo paesaggistico non può essere giustificata dalla volontà di impedire attività specifiche ritenute non idonee, ma deriva unicamente dal valore paesaggistico intrinseco al luogo in oggetto.
- 4) **Non accolta.** Riguardo alla funzione di mitigazione visiva della cava dall'abitato di Roccaforte Mondovì esercitata dallo sperone costituito dalle particelle 12 e 21, si rimarca quanto indicato al punto 2), evidenziando che le suddette particelle sono interamente ricadenti in area boscata e pertanto già vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, lett. g): eventuali trasformazioni dello stato attuale dei luoghi sono già sottoposte al regime di tutela paesaggistica e pertanto la loro non inclusione non inficia i valori riconosciuti dal provvedimento di tutela.
- 5) **Non accolta,** ma viene eliminata un'incongruenza nelle prescrizioni. Rispetto all'esclusione dalla perimetrazione della fornace Giromina, si evidenzia che è stato escluso l'intero tratto di versante lungo la strada per Roccaforte Mondovì più prossimo all'abitato, in quanto compromesso dalla presenza di insediamenti residenziali recenti e nel suo complesso estraneo rispetto alle pendici del Momburgo che vengono tutelate. La fornace Giromina, pur costituendo un elemento di interesse storico e documentario, risulta costretta tra il suddetto insediamento e la cava Rocchetta, in un'area già parzialmente compromessa e marginale rispetto al perimetro e alle emergenze individuate; si aggiunge che la presenza di fornaci è un elemento significativo, e come tale è stata rilevata e normata, ma non rientra tra le motivazioni fondanti la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Si dà atto che, per un refuso, la fornace Giromina è rimasta menzionata all'interno delle prescrizioni specifiche, nella parte relativa alla "Tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico"; si provvede alla rettifica del testo come segue: "Particolare attenzione deve essere posta agli interventi edilizi sulle fornaci di calce storiche ~~del Momburgo~~ **ricomprese all'interno della perimetrazione** (Fornace di Santa Lucia, Fornace Bozzoli, Fornace Graffiascum, ~~Fornace Giromina~~) [...]".

Osservazione n. 4

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA “SANTA LUCIA”

Lettera firmata da:
Stralla Fausto
Stralla Patrizia
Somà Maria Renata

Sintesi dell'osservazione

Premessa

L'Azienda agricola e agrituristica “Santa Lucia” dispone di vasche per la pesca sportiva della trota; questa attività è possibile grazie alla presenza della sorgente denominata “I Rulfi”, che sgorga in terreni di proprietà e per lo sfruttamento della quale l'azienda versa il canone previsto alla Regione Piemonte (allegato).

La suddetta sorgente scaturisce dal mappale 44, foglio 22 del comune di Roccaforte Mondovì, sottostante ai mappali 12 e 21 della cava di dolomia, esterni alla perimetrazione proposta.

La presenza della cava ha nel tempo creato dei problemi riguardo alla regimazione delle acque meteoriche e ai canali di scolo della montagna (vedi allegato), con particolare rischio di inquinamento della sorgente.

La sentenza del TAR Piemonte n. 579/2016 revoca l'autorizzazione del 2009 all'ampliamento della cava.

A seguito del suddetto pronunciamento, è stato riaperto dalla Provincia di Cuneo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con esclusivo riguardo alla valutazione di impatto acustico; in sede di conferenza è emerso che il giudizio di compatibilità ambientale possa essere positivo dal punto di vista acustico, solo con il vincolo che l'azienda completi tutte le fasi in progetto prima del riavvio dell'attività estrattiva, in coerenza con le indicazioni riportate nella sentenza TAR (vedi allegato).

Conseguentemente, i titoli autorizzativi per la concessione dell'estrazione sono stati revocati. Non esistendo atti concessori in corso di validità, la ditta dovrà presentare nuova istanza ai fini di ottenere l'autorizzazione per il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione della cava in oggetto.

Si riscontra inoltre che i ripristini del sito di cava non risultano tuttora corrispondenti alle precedenti autorizzazioni.

In allegato:

- copia del versamento annuale del canone per lo sfruttamento della sorgente “I Rulfi”;
- relazione geologica, redatta da IdroRicerche s.r.l., relativa alle potenziali interferenze idrogeologiche del progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava di dolomia (Interstrade) con la sorgente “I Rulfi”.

Osservazione

Date le premesse, si chiede di riconsiderare la perimetrazione del vincolo sul lato Sud-Ovest dell'attuale confine di cava e di inserire all'interno del vincolo parte dei mappali 12 e 21 del foglio 22 del comune di Roccaforte, considerato che attualmente non risultano ancora compromessi in maniera definitiva dalla coltivazione di cava.

Controdeduzioni

Non accolta. Il rischio di inquinamento e compromissione delle sorgenti denominate “I Rulfi”, presenti nell'area immediatamente sottostante alle particelle 12 e 21 e ritenute essenziali per l'attività turistica e di piscicoltura dell'azienda agrituristica limitrofa, riguarda un aspetto di tipo

ambientale, che potrebbe avere effettive ricadute di carattere paesaggistico solo nell'eventualità di un ampliamento della cava. Tale rischio dovrebbe essere attentamente valutato all'interno del processo-progetto, previsto per legge, per l'autorizzazione di nuove attività estrattive. La dichiarazione di vincolo paesaggistico non può essere giustificata dalla volontà di impedire attività specifiche ritenute non idonee, ma deriva unicamente dal valore paesaggistico intrinseco al luogo in oggetto.

Osservazione n. 5

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. – EDILVETTA S. r.l.

Lettera firmata da:
Ing. Mario Giuggia
Ing. Luca Giuggia

Sintesi dell'osservazione

Premessa

L'osservazione è formulata da soggetti interessati in qualità di proprietari di cospicua parte della cava Rocchetta e della cava Dossi (in località Garombo). Le due aziende rilevano di occupare complessivamente 138 dipendenti e altri 200 nell'indotto.

La proposta in oggetto incide fortemente sulla possibilità generale di operare in condizioni equilibrate a livello tecnico ed economico, nonché su aspetti puntuali ma di rilievo per l'organizzazione tecnica delle attività aziendali.

- La perimetrazione ricade all'esterno dell'area di cava, ma in corrispondenza della delimitazione di quest'ultima: non è presente nessuna fascia "neutrale", che non sia più area di cava ma neppure superficie tutelata, così che ci si potrebbe trovare di fronte al sanzionamento di azioni anche assolutamente prive di dolo. Una "fascia cuscinetto" rientra tra le necessità operative dell'attività produttiva in atto in zona Rocchetta.

- La perimetrazione della proposta include la cava dismessa "Dossi", che il Prgc vigente individua come PE2 (area per attività estrattiva, ma anche lavorazioni di materiali inerte, rimessa e manutenzione di macchinari e mezzi). Quest'area è stata acquistata dagli esponenti in data 28/01/2015, al fine di integrare l'attività esercitata nella cava Rocchetta. Si rileva che il perimetro della suddetta cava è più esteso di quanto riportato nella cartografia di piano.

In attuazione di un accordo pubblico/privato con il comune, la ditta Edilvetta si è impegnata a sgomberare e a rimettere in pristino un terreno di proprietà fronte strada ubicato in frazione Roracco, adibito a sede operativa della società; l'amministrazione comunale, dal canto suo, si è impegnata ad avviare un procedimento di variante strutturale al Prgc per modificare la destinazione d'uso da agricola a produttiva di un terreno limitrofo, già di proprietà della predetta impresa e autorizzato a deposito temporaneo di macerie e rocce da scavo; in attesa della variante, la società Edilvetta ha temporaneamente trasferito e stoccato le attrezzature e i materiali nelle aree della cava Rocchetta, di proprietà della Giuggia Costruzioni s.r.l.

Nel corso della conferenza dei servizi relativa alla variante strutturale di cui sopra, gli uffici regionali hanno richiesto di valutare la possibilità di rilocalizzare il progetto di mutamento di destinazione d'uso, non sul sito prescelto oggetto di accordo, ma su un'area già compromessa e da recuperare, localizzata all'interno dello stesso comune: a tal fine è stato individuato proprio l'ambito della cava Dossi.

Questo comporta la conclusione del progetto di coltivazione e il ripristino della cava stessa, inattiva da circa 15 anni a seguito della scadenza dell'autorizzazione e del suo mancato rinnovo, ma che il Prgc continua a classificare come area destinata ad attività estrattiva, in quanto non è stato completato lo sfruttamento del giacimento allora autorizzato né gli interventi di recupero ambientale.

L'iter procedimentale di variante al Prgc ha recepito tale soluzione.

- L'area della cava Dossi non è caratterizzata da elementi di notevole interesse pubblico-paesaggistico, né risulta indispensabile per la definizione dei valori del territorio in oggetto: infatti la sua esclusione non produce effetti riduttivi sul riconoscimento dell'interesse paesaggistico dell'ambito da tutelare.

In generale, si ritiene che le discipline normative in materia di cave e di pianificazione urbanistica costituiscano gli strumenti adeguati a garantire l'inserimento della cava Dossi nel territorio in questione, anche confermando su di essa funzioni compatibili da rilocalizzare rispetto alla loro sede attuale, nell'ottica del migliore assetto possibile del territorio urbanizzato di Villanova Mondovì.

Si allega la cartografia della proposta di ripermimetrazione e le visure castali.

Osservazione

Si chiede la modifica della perimetrazione dell'area di cui dichiarare il notevole interesse pubblico in corrispondenza della cava Rocchetta, con l'allontanamento della linea del perimetro da quello dell'area di cava, così da creare un'adeguata zona cuscinetto, con ulteriore esclusione dell'area di cava PE2 e dell'area che la divide dalla zona PE1. Si evidenzia infine che il non accoglimento della presente osservazione limiterà fortemente l'attività imprenditoriale, creando una repentina contrazione dell'occupazione e una minimizzazione degli investimenti sull'area in questione.

Controdeduzioni

Non accolta. Per quanto concerne l'area individuata dal Prgc come PE2, non risultano sussistere autorizzazioni in corso di validità: rispetto alla suddetta attività, la dichiarazione non si pone in contrasto con diritti in essere. Per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dell'area da parte delle ditte osservanti, si fa presente che le prescrizioni d'uso non consentono attività estrattive, ma non escludono la possibilità dell'impiego dell'area stessa a fini di stoccaggio. Non si ritiene infatti ammissibile la riapertura di un'attività estrattiva localizzata in stretta prossimità con il percorso della Via Crucis, mentre il riutilizzo del piazzale non è vietato *a priori*, a fronte di un progetto di qualità che permetta la reintegrazione dell'area nel territorio vincolato.

Per quanto riguarda la possibilità di allontanare la perimetrazione dai limiti dell'area PE1, vista l'estensione della cava Rocchetta e la sua prossimità al Monte Calvario e alla cappella di San Bernardo, si è ritenuto prioritario, pur escludendo completamente l'area in disponibilità, garantire una "fascia tampone" rispetto alle emergenze monumentali e paesaggistiche del Momburgo, che rappresentano elementi che è fondamentale tutelare nello spirito dell'apposizione del vincolo. Nel caso della cava Rulfi, si è comunque esclusa l'area individuata dal Prgc come PE1, al di là delle vicende giudiziarie che, nel caso specifico, hanno modificato recentemente il regime autorizzatorio. Si evidenzia che, in ogni caso, la "fascia tampone" di cui si richiede l'esclusione dalla perimetrazione ricade già attualmente in area soggetta a vincolo paesaggistico a causa della presenza di bosco: le trasformazioni dei luoghi sono già soggette al regime autorizzativo di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, nonché già sottoposte al medesimo regime in materia di illeciti e sanzionatoria.

Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dalla ditta, gli aspetti di carattere occupazionale-lavorativo non possono essere assunti come motivazioni attinenti alla tutela paesaggistica e, in ogni caso, la proposta non riduce le potenzialità estrattive del sito PE1 di proprietà della ditta. Si fa comunque presente come la generale valorizzazione e tutela del territorio possono comportare interessanti risvolti anche di tipo economico, in campo turistico e di valorizzazione degli immobili.

Osservazione n. 6

S.A.I.S.E.F. S.p.A. – IMPRESE STRADALI E FORNITURE MONDOVÌ

Lettera firmata da:
Arch. Blengini Pier Franco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

L'osservazione è formulata da un soggetto interessato in quanto proprietario di cospicua parte della cava Rocchetta, sita in comune di Villanova Mondovì.

La ditta SAISEF occupa 54 dipendenti diretti e 20 nell'indotto.

La proposta in oggetto incide fortemente sulla possibilità generale di operare in condizioni equilibrate a livello tecnico ed economico, nonché su aspetti puntuali ma di rilievo per l'organizzazione tecnica delle attività aziendali.

L'intento di perseguire l'interesse ambientale, paesaggistico e culturale, la cui importanza è fuori discussione, deve essere in questi casi coordinato e mediato con altri interessi di consistente rilievo sociale quali la produzione, il lavoro e l'occupazione.

La perimetrazione ricade all'esterno dell'area di cava, ma in corrispondenza della delimitazione di quest'ultima: non è presente nessuna fascia "neutrale", che non sia più area di cava ma neppure superficie tutelata, così che ci si potrebbe trovare di fronte al sanzionamento di azioni anche assolutamente prive di dolo. Una "fascia cuscinetto" rientra tra le necessità operative dell'attività produttiva in atto in zona Rocchetta.

Osservazione

Si chiede la modifica della perimetrazione dell'area di cui dichiarare il notevole interesse pubblico in corrispondenza della cava Rocchetta, con l'allontanamento della linea del perimetro da quello dell'area di cava, così da creare un'adeguata zona cuscinetto.

Controdeduzioni

Non accolta. Si è ritenuto di escludere integralmente dalla delimitazione il perimetro dell'attuale area interessata da attività estrattiva; nelle zone limitrofe si rileva comunque che sussiste la presenza di bosco, perciò le trasformazioni dei luoghi sono soggette al medesimo regime autorizzativo, anche in materia di illeciti: è in ogni caso necessario ottenere le preventive autorizzazioni paesaggistiche.

Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dalla ditta, gli aspetti di carattere occupazionale-lavorativo non possono essere assunti come motivazioni attinenti alla tutela paesaggistica e, in ogni caso, la proposta non riduce le potenzialità estrattive del sito di proprietà della ditta. Si fa comunque presente come la generale valorizzazione e tutela del territorio possono comportare interessanti risvolti anche di tipo economico, in campo turistico e di valorizzazione degli immobili.